



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 30/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 16 novembre 2010, n. 484

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Modifica all'impianto di produzione ammoniacca e urea diluite da localizzarsi nella zona industriale di Brindisi - Proponente: Peritas S.r.l.

L'anno 2010 addì 16 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10472 del 30.07.2010 il sig. Cafaro Ferrero, in qualità di legale rappresentante della Peritas S.r.l. con sede legale in Brindisi, alla Via Giordano Bruno, 24, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per l'intervento concernente la modifica all' impianto di produzione di ammoniacca ed urea diluite, da localizzarsi nella zona industriale di Brindisi.

Alla predetta nota la società proponente allegava la documentazione progettuale prevista dalla normativa vigente;

- con successiva nota acquisita al prot n. 1044 dell'11.08.2010 il proponente trasmetteva, ad integrazione della documentazione già depositata, copia del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 21.07.2010, recante la pubblicazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- con nota acquisita al prot. n. 13006 del 13.10.2010 l'istante inviava i pareri già acquisiti dagli Enti di seguito elencati:

? Azienda Sanitaria Locale BR che, con nota prot. n. 59223/72/10 del 29.09.2010 aveva espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in argomento con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il fattore di servizio dell'impianto per la diluizione di ammoniacca e di urea, riferito ai giorni/anno di attività dovrà rimanere identico a quello della progettazione originaria, così come indicato nella relazione;

- tutte le immissioni ed emissioni in atmosfera dovranno essere preventivamente autorizzate dalle competenti autorità ai sensi del DPR 203/88 e ss.mm.ii. costantemente monitorate e mantenute;

- dovrà essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi, al Dipartimento A.R.P.A. di Brindisi Settore Fisico Ambientale, al Sindaco del Comune di Brindisi ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia, Ufficio Tutela della Qualità dell'Aria dall'inquinamento acustico, relazione contenente i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. del 1° marzo 1991;

- gli impianti dovranno essere conformi e mantenuti efficienti ai fini della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

- il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato al momento della messa in esercizio dell'impianto secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii...";

? Settore Urbanistico e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi che, con nota prot. n. 66325 del 04.10.2010, aveva espresso parere favorevole all'intervento in argomento;

? Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi che, con nota prot. n. 10298 del 15.09.2010, rilevava la conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi, subordinandolo all'osservanza di condizioni riportate nello stesso atto;

? Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi che, con nota prot. n. 3679 del 14.09.2010 aveva rilasciato il nulla osta consortile n. 17 del 13.09.2010;

? ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale Brindisi che, con nota prot. n. 4156 del 07.09.2010, aveva espresso parere favorevole all'intervento in discussione;

? Comune di Brindisi - Settore Ambiente e SUAP - che, con provvedimento n. 213 del 13.07.2010 aveva determinato la non assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto proposto ritenendo lo stesso compatibile al fine della salvaguardia paesaggistico-ambientale del territorio comunale, fatto salvo il parere favorevole di altri Enti/Uffici deputati al rilascio ed in particolare la conclusione dell'iter amministrativo relativo al rilascio del nuovo NOF, che tenga conto di eventuali mutate condizioni di riferimento ambientali, nonché fatto salvo il rispetto delle prescrizioni formulate in materia di:

a) Gestione dei rifiuti;

b) Gestione delle risorse idriche;

c) Consumi energetici;

d) Rischio incidenti;

e) La sistemazione a verde delle aree di servizio, la mitigazione degli impatti con la vicina area di Fiume Grande e l'inserimento paesaggistico dell'opera;

f) La viabilità ed i flussi di traffico;

g) I livelli di emissioni acustiche;

h) L'inquinamento elettromagnetico atmosferico,

espressamente indicate nella relazione istruttoria redatta dal Servizio Ecologia del Settore Ambiente del Comune di Brindisi, allegata alla precitata determinazione n. 213/2010 quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Alla stessa nota veniva inoltre acclusa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, dal 14.05 al 13.06.2010, presso l'albo pretorio del Comune di Brindisi - Settore Ecologia, Controllo e Risanamento Ambientale - Igiene Urbana e SUAP -, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto, nonché copia della pubblicazione sul BURP n. 77 del 29.04.2010 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito, così come previsto dal D. Lgs. 152/2006;

? Il Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 20.10.2010, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 del R.R. approvato con DGR n.1859/2009, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, nonché tutti i pareri espressi, evidenziava quanto di seguito riportato:

Il progetto in oggetto rientra nella tipologia progettuale B.1.j" trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/a di materie prime lavorate. La

seguinte documentazione è stata presentata:

- ? Studio preliminare ambientale
 - ? Relazione: basi di progetto
 - ? Relazione: progetto impianto dissoluzione urea
 - ? Elaborati grafici: n.08098-001; 08098-0,02; 1001-001
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
Allegato il parere favorevole del Comune di Brindisi

Quadro Progettuale

La società intende ampliare il proprio processo produttivo nel seguente modo:

La produzione di NH₃ diluita dalle attuali 7000t/a a 17000 t/a;

Realizzare un nuovo impianto di produzione di urea da 7000t/a.

L'impianto già esiste presso la zona SISRI di Brindisi e l'ampliamento da effettuarsi avverrà all'interno del perimetro attuale. L'area in questione è stata caratterizzata e messa in sicurezza ai sensi del DM471/99.

Fase di produzione di NH₃ al 25%

Trattasi di un impianto di miscelazione di ammoniaca anidra con acqua si da ottenere una soluzione acquosa al 25% di NH₃.

Considerando che l'azienda lavora 260 gg/a per 2080 ore /a si ha che per produrre le 17000 t/a di NH₃ al 25% si dovrà utilizzare:

$65,38(\text{NH}_3 \text{ anidra}) \text{ t/g} \times 260 \text{ g/a} = 17000 \text{ t/g NH}_3 \text{ al } 25\%$

Considerando che la capacità di un autobotte è pari a 24,5 t, l'impianto dovrà trattare giornalmente $24,5 \times 3 = 73,5 \text{ t/g}$ di NH₃ anidra per cui la potenzialità giornaliera di ammoniaca al 25% sarà pari a:

$73,5 / 0,25 = 294 \text{ t/d NH}_3 \text{ al } 25\%$

Conseguentemente si avranno i seguenti consumi idrici:

- ammoniaca anidra 65,38 t/g;
- acqua demineralizzata 196,62 t/g per una produzione media giornaliera di 262 t/d al 25%.

Sussiste pertanto un eccesso di produzione giornaliera pari a $294 - 262 = 32 \text{ t}$ che rappresenta un surplus produttivo.

Si tratta in definitiva di miscelare ammoniaca anidra con acqua demi nei rapporti già definiti. La reazione di solubilizzazione risulta esotermica per cui occorrono particolari precauzioni. Il calore viene dissipato attraverso un passaggio della soluzione di ammoniaca nello scambiatore a piastre dove viene raffreddata con acqua di torre. L'ammoniaca raffreddata viene posta all'interno di serbatoi T101, T102, T103 e T104 per una capacità totale di 720 mc.

Gli sfiati dei serbatoi dell'ammoniaca e quelli delle autobotti vengono convogliati ed inviati ad un doppio scrubber dove l'ammoniaca viene quantitativamente assorbita.

Le caratteristiche dell'ammoniaca anidra sono:

- Infiammabile
- Tossico per inalazione
- Provoca ustioni
- Tossica per organismi acquatici
- È un gas liquefatto
- Le frasi di rischio sono: R10 (infiammabile), R23, R34 (provoca ustioni), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

L'ammoniaca anidra presente all'interno dello stabilimento è quella contenuta nelle autobotti in attesa di scarica tuttavia detta quantità non è parte integrante dell'impianto stesso in quanto non è previsto lo stoccaggio della stessa.

L'ammoniaca al 25% ha le seguenti frasi di rischio: R34 (provoca ustioni), R37 (irritante per le vie

respiratorie).

Fase di produzione di Urea al 45%

Per la produzione di urea al 45% viene utilizzata urea allo stato solidi in granuli per un quantitativo annuo di 7200 t e per una produzione annua di prodotto finito di 16000t. La dissoluzione dell'urea avviene in un serbatoio con agitatore di 16mc. Il prodotto urea non viene considerato pericoloso. Considerando che si deve produrre un quantitativo annuo di 7200 t di urea al 45% partendo da urea pura si avrà che dopo diluizione l'urea da commercializzare sarà pari a:

$$7200t/0,45=16000 \text{ t/a urea al 45\%}$$

Il quantitativo di acqua demi da utilizzare per la produzione è pari a: $16000-7200=8800$ t/a pari a 35 t/d di acqua.

In pratica si scioglie in un dissolutore di 16 mc urea in granuli con acqua demineralizzata per ottenere una soluzione alla concentrazione del 45% chiamata Reduktan. La reazione è endotermica per cui è necessario aggiungere acqua calda alla T di 60°C si da evitare che la soluzione congeli.

Quadro Programmatico

PRG L'area di intervento è inserita nella zona D3 produttiva, industriale (ASI)

PUTT/p le norme contenute nel Piano non trovano applicazione nell'area in oggetto inserita in zona ASI secondo quanto previsto dall'articolo 1.03 punto 6 delle NTA del PUTT/p.

SIC, ZPS, IBA, Parchi naturali regionali

Il progetto non ricade in zona SIC o ZPS od IBA e non ricade in area parco naturale regionale. Esso è prossimo al Parco delle saline di Punta della Contessa ed al Fiume Grande all'interno del Parco.

Nella perimetrazione dell'area industriale di Brindisi sussistono le seguenti tre aree di pregio ambientale:

SIC denominato "stagni e saline di Punta della Contessa" IT 9140003

Sito " Canale Fiume Grande

Sito denominato " Invaso del Cillarese" che è un'oasi di protezione faunistica

Secondo l'articolo 36 delle disposizioni generali per rispettare le aree citate occorre porre in atto misure di mitigazione che si riducono essenzialmente a limitare le azioni di disturbo alle specie protette ed impedire modifiche degli ecosistemi. In particolare le acque piovane pulite (tetti dei fabbricati) devono essere restituite ai rispettivi displuvi (Fiume Grande o saline) mentre quelle sporche dopo disoleazione e decantazione devono essere inviate alla fognatura industriale.

Piano di assetto idrogeologico (PAI)

Dall'analisi della cartografia del PAI si evince che l'impianto si trova a distanza di circa 700m dalla più vicina area ad alta pericolosità idraulica ed alla più vicina area a rischio elevato R4.

Piano tutela delle Acque (PTA)

Il sito di interesse ricade in aree perimetrale per "vincolo d'uso degli acquiferi ed in particolare da zone di contaminazione salina.

Rischio di incidenti rilevanti

Non risultano presenti nello stabilimento materiali o sostanze pericolose in quantità tale da rendere applicabile la normativa Seveso III per cui non risulta essere impianto a rischio di incidente rilevante.

Infatti nella colonna 2, applicazione degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 238/05, viene previsto un quantitativo di 50 t per i gas liquefatti estremamente infiammabili, ne consegue che la quantità di ammoniaca anidra presente risulta inferiore a tale limite.

Quadro Ambientale

Inquinamento atmosferico

E' stata eseguita una caratterizzazione meteo.climatica dell'area per quanto riguarda le piogge, l'anemometria le temperature le classi di stabilità ecc.

Tra gli inquinanti che vengono generalmente monitorati sono compresi: NOx,SOx,CO,O3, PTS e PM10,C6H6,Pb,IPA. Il PRQA posiziona la città di Brindisi nella zona C comprendente i comuni con superamenti del valore limite per emissioni da traffico veicolare e nel cui territorio ricadono impianti IPPC. Nel comune di Brindisi sono presenti 5 centraline gestite da ARPA Puglia.

Nel periodo Marzo-2009 i risultati ottenuti sono i seguenti:

- O3 nessun superamento del limite
- CO nessun superamento del limite
- SO2 ampiamente al di sotto del limite
- PM10 per quanto riguarda il superamento del limite giornalieri di 50µg/Nmc sono stati registrati alcuni superamenti

Si rileva quindi un buon andamento sulla qualità dell'aria. In fase di cantiere un impatto significativo sarà dato dalle polveri. Le emissioni relative alla fase di gestione sono limitate alle emissioni di NH3 che vengono convogliate ad uno scrubber per l'abbattimento.

Gestione dei rifiuti

Durante la fase di cantiere si avrà la produzione di terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate all'interno del cantiere previa determinazioni analitiche attestanti l'assenza di sostanze che rendano i rifiuti pericolosi

Flora e fauna

Si tenga presente che il territorio laddove insiste la zona ASI e quindi l'azienda in oggetto risulta completamente antropizzato quindi la fauna esistente ha già provveduto ad acclimatarsi a seguito della modifica dello stato dei luoghi. Nessun squilibrio a livello di area vasta deriverà per la vegetazione essendo le opere da effettuare interne all'area aziendale.

Rumore

L'area ove sorge l'azienda ricade in prossimità della classe 4 "traffico veicolare intenso" in zona acustica di classe 6 "aree esclusivamente industriali per cui i valori limiti da rispettare è di 70dB(A) sia per la fascia diurna che notturna".

Uso del suolo

Il progetto ricade nei seguenti ambiti" seminativi in aree non irrigue, insediamento industriale o artigianale con spazi annessi o vigneti. L'area di interesse ricade totalmente in zona D3 zona produttiva industriale per cui non si ha alcuna modifica dell'uso del suolo.

Si reputa che la verifica effettuata possa ritenersi esauriente per cui non vi è necessità di uno ulteriore

Comparto idrico

La componente idrica superficiale è rappresentata dai seguenti corpi idrici:

Canale Cillarese che presenta un regime torrentizio e sfocia nel porto di Brindisi

Canale Palmerini-Patrice sbocca nel Porto Medio presso Costa Morena;

Fiume Grande individuato nell'ambito degli ATD come corsi d'acqua che scorre nei pressi della centrale elettrica Federico II e sfocia nel porto esterno. L'area oggetto di studio non è interessata da alcun reticolo idrografico superficiale

Al riguardo degli acquiferi superficiali non si evidenzia situazioni particolari al di là di una contaminazione da cloruri per intrusione marina mentre le concentrazioni di nitrati non superano il limite

di 50 mg/l.

Ciò premesso, al fine di consentire al Comitato Reg.le di V.I.A. di esprimere il proprio parere in merito all'intervento proposto è necessario che il proponente fornisca i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

- ? Dettagliare il processo produttivo di diluizione di NH₃;
- ? Dalla descrizione del processo non si comprende il limite di cisterne presenti contemporaneamente nello stabilimento in relazione al ciclo produttivo;
- ? Descrizione dei sistemi di sicurezza previsti per lo scarico di NH₃ anidra delle cisterne;
- ? Indicare il percorso effettuato dalle cisterne dai siti di produzione allo stabilimento.”

Pertanto, con nota prot. n. 13358 del 21.10.2010, il Servizio Ecologia formalizzava la richiesta di integrazioni così come puntualizzate dal Comitato V.I.A. nei termini sopra evidenziati;

- Con nota pervenuta in data 27.10.2010, acquisita al prot. n. 13634 del 28.10.2010, il proponente riscontrava la precitata nota prot. n. 13358/2010 e trasmetteva quanto richiesto;

- Con nota acquisita al prot. n. 13724 del 02.11.2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi trasmetteva il parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ? L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Peritas S.r.l. dalla Regione Puglia con D.D. del Settore Ecologia n. 3 del 23.06.2006 dovrà essere aggiornata dalla Provincia di Brindisi ai sensi del comma 8 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i...;

- ? Qualora venga effettuato lo scarico nell'ambiente delle acque meteoriche raccolte su superfici impermeabilizzate di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del Decreto n. 282 del 21.11.2003 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia...;

- ? Nella seduta dell'11.11.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, analizzata la documentazione integrativa depositata, preso atto di tutti i pareri pervenuti, constatato che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni all'intervento proposto, così si esprimeva:

Con nota del 27/10/2010 l'azienda risponde alle richieste della Regione Puglia:

L'incremento di produzione di ammoniaca liquida al 25%, dalle attuali 7000 t/a alle 17000 t/a, avviene non incrementando le apparecchiature produttive, fatta eccezione i serbatoi di stoccaggio dell'NH₃ diluita, bensì raddoppiando le ore di lavoro dalle attuali 8 a 16ore /d.

L'azienda afferma che all'interno dell'azienda coesistono non più di due autobotti di cui una in svuotamento e l'altra in attesa, pertanto la presenza di NH₃ anidra non supera le 50 t/d, per cui la Società non incorre nella applicazione degli articoli 6 e 7 (colonna 2) del D. Lgs. 238/05, per i gas liquefatti estremamente infiammabili.

Per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi al processo produttivo l'azienda informa che le unità operative principali che compongono l'impianto sono:

- 1 rampa di scarico dell'NH₃ anidra;
- 1 unità di diluizione dell'NH₃;
- 1 unità di raffreddamento dell'NH₃ diluita;
- il parco stoccaggio dell'NH₃ diluita al 25% dotato di 4 serbatoi;
- 1 parco accumulo e movimentazione acqua demi dotato di tre serbatoi;
- 2 rampe di caricamento dell'NH₃ diluita al 25% in autobotti ciascuna attrezzata con due bracci di carico;

- 1 stazione di purificazione degli sfiati di processo attrezzata con una colonna di riempimento alimentata con acqua demi;
- 1 stazione di produzione dell'acqua demi partendo da acqua industriale, attrezzata con unità di ultrafiltrazione ed un processo di demineralizzazione ad osmosi inversa;
- 1 torre evaporativa per il ricondizionamento tecnico dell'acqua industriale di raffreddamento;
- 1 stazione di produzione aria compressa.

L'NH₃ anidra in autobotti viene dall'ATB trasferita in un mixer statico ove viene miscelata con acqua. La solubilizzazione è reazione esotermica per cui la soluzione viene inviata in uno scambiatore a piastra dove viene raffreddata con acqua di torre.

Dopo il raffreddamento la soluzione viene inviata nei serbatoi di stoccaggio.

In merito alle misure di sicurezza, per quanto riguarda i bacini di contenimento dell'NH₃ diluita, l'azienda evidenzia che i quattro serbatoi di stoccaggio dell'NH₃ diluita hanno un volume complessivo di 720 mc e si trovano alloggiati all'interno di una vasca di contenimento avente un volume di 455 mc pari a 63% dello stoccaggio totale di NH₃ presente nei serbatoi.

Si ricorda che le Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006 prevedono il dimensionamento del bacino di contenimento secondo i seguenti due criteri tecnici:

Il volume del bacino di contenimento deve essere pari al 110% del serbatoio più grande presente, oppure pari al 30% del volume totale dei serbatoi.

Per cui l'azienda risulta ampiamente nei limiti previsti dalle BAT.

Per quanto riguarda il percorso effettuato dai mezzi di trasporto, l'azienda informa che il trasporto dell'ammoniaca anidra proveniente dalla YARA di Ferrara, si effettua attraverso un percorso autostradale fino a Bari e quindi attraverso la statale 116 fino a Brindisi.

La azienda YARA con una convenzione tra le società aderenti a Federchimica prende parte al servizio Emergenze Trasporti per fornire supporto ai servizi pubblici interessati quali i VVFF in caso di incidenti durante il trasporto di merci pericolose.

L'azienda allega la procedura HAZOP dell'impianto.

Per tutto quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le di V.I.A., reputando le integrazioni pervenute coerenti alle richieste fatte, ritiene che l'impianto proposto non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la modifica all' impianto di produzione di ammoniaca ed urea diluite, da localizzarsi nella zona industriale di Brindisi, proposto dal sig. Cafaro Ferrero in qualità di legale rappresentante della Peritas S.r.l. con sede legale in Brindisi, alla Via Giordano Bruno, 24, non assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito web dell'Assessorato all'Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie. Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente

Istruttore P.O. VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
